



**COMUNE DI TERRAZZO**  
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE**  
**DELL'ALBO COMUNALE**  
**DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28/10/2025

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE DELL'ALBO**

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale è istituito presso il Comune di Terrazzo l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) tutela ambiente e territorio;
  - b) istruzione, attività culturali ed artistiche;
  - c) sport, tempo libero;
  - d) assistenza e sicurezza sociale;
  - e) sviluppo economico.
3. La Segreteria comunale cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

**Art. 2**  
**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 1 purché la loro attività **non abbia scopo di lucro** ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi.
2. Tali organizzazioni associative, liberamente costituite e operanti nel territorio, devono avere:
  - a) sede legale nel Comune, oppure, nel caso di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale, una sede secondaria presente nel territorio comunale o, in alternativa, svolgere principalmente la propria attività all'interno del territorio comunale;
  - b) Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico che prevedano l'elezione democratica degli organismi dirigenti e la loro espletazione a titolo gratuito a livello comunale;
  - c) obbligatorietà del bilancio;
3. Non possono essere iscritti all'albo delle associazioni partiti, movimenti politici o organizzazioni con chiara connotazione politica, organizzazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali.

**Art. 3**  
**DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Comune tramite l'Ufficio Protocollo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:
  - a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
  - b) dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
  - c) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
  - d) richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni.
  - e) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
  - f) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

**Art. 4**  
**ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. L'iscrizione all'Albo è disposta dall'ufficio Segreteria, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2.
2. La domanda può essere respinta, con provvedimento motivato, per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 e della documentazione di cui all'art. 3.
3. Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di rigetto della domanda viene comunicato al soggetto interessato entro trenta giorni successivi dalla data di ricevimento della domanda. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
4. Le domande di prima iscrizione dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
5. Ai fini della prima costituzione dell'Albo, le domande dovranno pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento

**Art. 5**  
**REVISIONE DELL'ALBO**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso; a tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni inviano al Comune una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

**Art. 6**  
**CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 2, o non provveda agli adempimenti di cui all'art. 5 per un biennio, si procederà, previo avviso, alla cancellazione dall'Albo.
2. La cancellazione dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
4. La cancellazione dall'Albo potrà, altresì, avvenire in qualunque momento su richiesta dell'Associazione stessa.

**Art. 7**  
**DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto comunale; in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale:
  - per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
  - per la stipula di convenzioni;
  - per la concessione del patrocinio dell'Ente;
  - per l'utilizzo di immobili e attrezzature comunali.

**Art. 8**  
**PATROCINIO**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Terrazzo nei confronti di iniziative ritenute meritevoli e organizzate, per quanto qui rileva, dalle associazioni iscritte nell'apposito Albo.
2. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del sindaco o, per esso, di un Assessore, per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di concessione contributi, di collaborazione nella realizzazione delle iniziative e/o utilizzo di locali comunali si provvede con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Nel materiale pubblicitario relativo alle attività patrocinate dovrà sempre comparire il logo del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Terrazzo".

**Art. 9**  
**DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni delle modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni, il Comune assicura la massima pubblicità.
2. Il Comune garantisce inoltre, su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'Associazione.

**Art. 10**  
**DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le norme previste in materia.

**Art. 11**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 10 delle preleggi.